

## Scheda - LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

### *Lo stato dell'arte*

Sono trascorsi quindici anni dall'approvazione della **legge 328/2000** che ha introdotto nel settore dei servizi sociali la nozione di livelli essenziali (LIVEAS, in sintesi). E sono passati quattordici anni dalla **riforma del Titolo V della Costituzione** che ha innalzato a rango costituzionale il riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP, in sintesi). Eppure, nel nostro Paese, perdura l'assenza di una normativa nazionale di determinazione dei livelli essenziali, ultimo baluardo rimasto al Governo centrale per garantire parità di accesso ai diritti, a prescindere dalla Regione nella quale si vive. Le motivazioni di tale ritardo vengono spesso imputate alla difficoltà di una standardizzazione delle prestazioni sociali, a differenza di ciò che accade nell'ambito della sanità.

Tuttavia anche nel settore dell'assistenza sociale, pur nella sua complessità, è ormai una certezza la possibilità di individuare un elenco di prestazioni imprescindibili. La mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali è da ricollegarsi principalmente, ma non solo, alla scarsità e alla mancata programmazione pluriennale delle risorse economiche destinate al sistema dei servizi sociali. Si è assistito negli anni ad una progressiva contrazione dei fondi riconducibili alle politiche sociali. Mentre, al contrario, nel momento in cui lo Stato perviene ad una determinazione dei LEP, il primo livello essenziale dovrebbe proprio essere quello di garantire la loro sostenibilità economica prerequisito all'esigibilità dei diritti da parte dei cittadini. Questo aspetto è ancora più centrale in un contesto come quello nazionale di profonda difformità dell'offerta di interventi e servizi sociali sui territori.

### *Le prospettive*

In assenza di riferimenti normativi che indichino il livello essenziale delle prestazioni, i diritti civili e sociali continueranno, dunque, ad essere diritti finanziariamente condizionati e territorialmente difformi. Il rischio, ormai tangibile, è che i severi tagli ai fondi destinati alle politiche sociali e più in generale ai trasferimenti agli Enti locali si traducano in una drastica riduzione dei servizi e degli interventi forniti sui territori e/o in un significativo aumento della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

A ciò si ricollega anche la riforma costituzionale, attualmente in discussione al Parlamento, per le parti riguardanti la definizione di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per promuovere condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

Tale previsione va in direzione di un superamento del criterio della "spesa storica", per cui l'assegnazione delle risorse avviene generalmente sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti. Si introducono i concetti di "fabbisogno" e "costo" rispetto ai quali definire degli standard di efficienza.

Per questa via, il finanziamento dei livelli essenziali (fabbisogno) discenderebbe dalla moltiplicazione tra i LEP, così come in futuro definiti, e il costo delle singole prestazioni, erogate in condizione di efficienza presunta.

Tuttavia, se la determinazione del fabbisogno standard in ambito sociale sembra aprire la strada al superamento della discrezionalità con cui è stato finora finanziato il settore, la mancata definizione dei LEP pone un serio ostacolo al calcolo del fabbisogno standard in ambito sociale, rimandando di fatto l'effettivo e pieno godimento dei diritti civili e, a ben vedere, costituzionali (art. 38 della Costituzione).

Inoltre, occorre tener conto dei rischi connessi ai vincoli, spesso presenti nelle leggi dello Stato, di operare senza aumenti di spesa. Per questa via il fabbisogno fissato dal governo centrale potrebbe essere inferiore rispetto alla spesa sociale sostenuta da alcuni governi locali. In altre parole il rischio finale potrebbe essere la convergenza verso una soglia minima di efficienza [e non essenziale in termini di tipologia, quantità e qualità dei servizi] fissata dal governo centrale, con una ulteriore riduzione della spesa sociale aggregata nel nostro Paese. La Costituzione parla di livelli essenziali (tali da garantire i diritti), non minimi.

Se questo è il panorama futuribile di un percorso di regolazione e di ridefinizione delle politiche sociali, lo scenario contestuale è fortemente connotato da lineamenti di emergenzialità che, anziché accelerare il dibattito e l'assunzione di politiche strutturate, finiscono per favorire la provvisorietà di risposte straordinarie ma destrutturate.

### ***Le proposte***

Contro il rischio di un ulteriore aumento delle disparità territoriali nelle prestazioni e nei servizi, contro la progressiva inevitabile compressione della spesa sociale e contro lo svilimento delle migliori prassi organizzative, è necessario in sede di regolazione dei LEP, che avverrà con norme ordinarie, siano introdotti correttivi volti a considerare non solo l'efficienza, ma anche l'efficacia della spesa, rendendo in tal senso quindi vincolante nella determinazione del fabbisogno, presente e prevedibile, la valutazione dell'impatto sui cittadini e i loro diritti.